



ALLEGATO ALL'ATTO N°
REGISTRATO a UDINE il
SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

3714
11 AGO 2020

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

Associazione di Promozione Sociale "Lis Primulis di Zampis APS"

- STATUTO -

Approvata dall'Assemblea Straordinaria del 06 marzo 2020

IL FUNZIONARIO
Beate Mammans

Registrato a Udine il al nr. serie

Titolo I

Disposizioni generali

Il presente statuto, regolarmente approvato dall'assemblea straordinaria dell'Associazione "Lis Primulis di Zampis APS" tenutasi nell'anno duemilaventi, il giorno 6 (sei) del mese di marzo presso abitazione privata, detta "Cjase dai Fasans", in via Modoletto n. 30 a Fontanabona di Pagnacco (UD), nel completo rispetto del DPCM 04/03/2020, sostituisce a tutti gli effetti ogni altro statuto precedentemente approvato.

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

È costituita, sotto forma di associazione non riconosciuta, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "Lis Primulis di Zampis APS" con sede in Pagnacco di seguito indicata con il termine di Associazione.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello statuto.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa o razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione culturale e sociale.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci per il raggiungimento di comuni finalità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/2017 e delle successive modifiche e integrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Art. 4

Finalità

Ogni azione posta in essere dall'Associazione ha quale finalità salvaguardare, promuovere e valorizzare le tradizioni popolari quali il canto, la musica, il costume, la danza, la ricerca teatrale, antichi mestieri, conservazione della cultura dell'immateriale (tradizioni orali); promuovere la conoscenza, lo studio e la comprensione della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio, anche comparandoli alla dinamica dei tempi in una visione più ampia rivolta al futuro del nostro territorio.

L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere il coordinamento dell'azione dei soci e cooperare o coordinare attività comuni con altre associazioni, con gli enti o istituzioni, anche stranieri o internazionali, al fine di realizzare una positiva e razionale collaborazione tra gli enti stessi per la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e la promozione e salvaguardia del territorio.

L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere una proficua azione per la ricerca di risoluzione dei problemi culturali-turistici, socio-educativi, tecnici ed operativi di comune interesse.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi, intende perseguire questi obiettivi riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- art. 5, lettera f: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- art. 5, lettera h: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- art. 5, lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- art. 5, lettera k: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- art. 5, lettera t: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- art. 5, lettera u: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- art. 5, lettera v: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- art. 5, lettera w: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- art. 5, lettera z: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico:

Il Gruppo Folkloristico Lis Primulis di Zampis APS è costituito esclusivamente con lo scopo di:

1. promuovere la conoscenza, lo studio e l'amore delle tradizioni popolari e folkloristiche;
2. tutelare le tradizioni e la lingua friulana;
3. tutelare e valorizzare le minoranze etnico - linguistiche;
4. sviluppare qualsiasi forma di attività tendente ad avvicinare i giovani incoraggiando le loro iniziative culturali, artistiche, sociali e ricreative;
5. promuovere manifestazioni, gite, escursioni, festeggiamenti;
6. mettere a disposizione della comunità locale un ambiente dove i giovani godano di una sana ricreazione e riscoprano i principi morali e sociali necessari alla loro formazione;
7. sviluppare scambi atti ad avvicinare i popoli con lo spirito di promuovere e favorire il processo di amicizia e pace fra le genti;
8. ricercare mezzi pubblici e privati atti a incentivare, sovvenzionare, sostenere lo sviluppo economico, culturale sportivo stimolando la progettualità e l'esecutività delle idee;
9. mantenere viva l'anima di appartenenza fra i migranti, in particolare fra i connazionali all'estero.

Il Gruppo, per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, ed in particolare:

1. *attività culturali*: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, insegnamento della danza, del canto, e della musica popolare e delle tradizioni in genere; gite culturali, e ricreative, organizzazioni e partecipazioni a festival, collaborazione con enti e realtà museali, altre attività in genere legate alla promozione della tradizione popolare;
2. *attività di formazione*: corsi di perfezionamento teorico/pratici sulle tradizioni folkloristiche; istituzioni di gruppi di studio e ricerca; insegnamento negli istituti scolastici ed organizzazione di stage; promozione della conoscenza, dello studio e della comprensione della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio, anche comparandoli alla dinamica dei tempi in una visione più ampia rivolta al futuro;
3. *attività editoriale*: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti nell'ambito letterario, musicale, storico e delle tradizioni in genere.

L'Associazione potrà svolgere anche altre attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti delle norme di cui all'art. 3.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla

normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Patrimonio ed attività economiche

Art. 5

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali e associative annuali versate da ciascun socio;
- b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare:

1. i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Assemblea, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
2. le convenzioni sono accettate con delibera dell'Assemblea che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio"

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, della stessa, siano essi immateriali (ad esempio conservazione di materiale storico verbale), mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci aderenti.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4.

Art. 7

Durata del periodo di contribuzione

La quota sociale annuale è stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'Organo di amministrazione e deve essere versata con le modalità stabilite dalla stessa Assemblea.

Il mancato versamento della quota sociale è causa di decadenza che sarà deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione, trascorso l'anno solare di riferimento.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8

Diritti dei soci sul Patrimonio Sociale

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o in ottemperanza all'art. 4 del presente statuto o siano effettuate a favore di altre associazioni operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Essi dovranno essere finalizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Titolo III

Dei soci

Art. 9

Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, religione e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

L'ammissione di un nuovo socio viene deliberato dall'Organo di amministrazione, a fronte domanda scritta (cartacea e/o informatica) proposta dall'interessato.

L'Associazione comunica all'interessato, l'accoglimento od il rigetto motivato della istanza di adesione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto, l'aspirante socio, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può chiedere una pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione all'Assemblea che provvederà a deliberare in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ha effetto con il pagamento della quota sociale annuale e la contestuale iscrizione nel Libro Soci.

Il numero dei soci, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

La qualità di socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve superare il 50% del numero delle APS come indicato nell'art. 32.2 e 35.3 del D- Lgs. 117/17.

Art. 10

Diritti dei soci

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi statutari, di approvare i bilanci e le decisioni assembleari.

I soci hanno diritto di essere eletti negli organi dell'Associazione.

Il diritto di voto deve essere riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci.

I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti, preventivamente, dall'Assemblea.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione, previo accordi presi con il legale rappresentante e gli addetti.

Art. 11

Doveri

I soci devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro, rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Il comportamento verso gli altri soci, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà. Devono mantenere un atteggiamento atto a non nuocere e non arrecare danno materiale, morale e all'immagine dell'Associazione.

I soci si impegnano, altresì, al versamento di una quota sociale annuale ed a partecipare alle spese necessarie al funzionamento dell'Associazione, nei modi, nei tempi e per l'importo che sarà eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione.

La quota sociale annuale non è trasmissibile e non è rivalutabile nè rimborsabile.

Art. 12

Dei Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Il comportamento verso gli altri soci, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà. Devono mantenere un atteggiamento atto a non nuocere e non arrecare danno materiale, morale e all'immagine dell'Associazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo

Tutte le cariche dell'Associazione sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate di cui all'art. 13. Fanno eccezione i componenti dell'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di suo impedimento da persona designata dall'Assemblea stessa.

Non sono ammesse deleghe all'esterno dello stesso ente o medesima associazione di appartenenza.

All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, con i mezzi di comunicazione comprovanti l'avvenuto ricevimento. I soci potranno essere informati anche tramite innovativi mezzi di comunicazione IT come ad esempio e-mail e WhatsApp. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci, amministratori e revisori.

L'Assemblea straordinaria è convocata con mezzo idoneo, provante la ricezione della convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) dei soci da presentare per iscritto all'Organo di amministrazione; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni successivi a quello della richiesta.

Art. 16

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto (maggioranza qualificata).

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno assunte a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni, sono previsti i seguenti quorum:

Assemblea ordinaria: maggioranza dei soci con diritto di voto presenti.

Assemblea straordinaria: maggioranza qualificata dei soci con diritto di voto presenti.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e raccolto in un apposito registro tenuto a disposizione dei soci e sono archiviati anche in modalità informatica.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione;
- eleggere e revocare l'Organo di amministrazione;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare sull'esclusione dei soci; si pronuncia sul mancato accoglimento della istanza di adesione all'Associazione;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, procede alla nomina di un Organo di controllo monocratico.
- al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

in sede straordinaria:

- deliberare, con la maggioranza qualificata, sullo scioglimento (ex art. 21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle proposte di modifica dello statuto (ex art. 21 c.2 del C.C.);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20

L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da 5 (cinque) amministratori.

Esso è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni ed i membri sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti fra i soci: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

All'Organo di amministrazione compete:

- eleggere al suo interno: Presidente, VicePresidente, Segretario ed Economo;
- proporre all'Assemblea la nomina di delegati di settore e l'affido di incarichi, anche professionali;
- promuovere e coordinare ogni attività utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- dare attuazione alle delibere assembleari.

Le deliberazioni adottate dall'Organo di amministrazione assunte in conformità a quanto previsto dal presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci.

L'Organo di amministrazione può delegare al Presidente o a soci, di volta in volta, determinate funzioni.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono validamente assunte a maggioranza dei suoi componenti.

Delle sedute dell'Organo di amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente.

Art. 21

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente, in caso d'impedimento, è sostituito dal VicePresidente.

Art. 22

Il Segretario

Egli collabora con il Presidente, che ne è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- cura i verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea, i quali sono custoditi presso la sede dell'Associazione;
- tiene aggiornato il Libro dei soci e il Libro dei volontari;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di amministrazione;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 23

L'Economo

Egli collabora con il Presidente, che ne è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- provvede al disbrigo degli affari economici ordinari, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi ed alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione. La documentazione sarà conservata presso la sede dell'Associazione;
- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 24

L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, consegnato all'Organo di controllo al verificarsi dei presupposti di legge, e depositato presso la sede sociale dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti i soci.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile, ovvero entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione ed approvate dall'Assemblea.

Art. 27

Scioglimento

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità del C.C. e delle norme vigenti:

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

Art. 28

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto o eventuali dubbi interpretativi si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 29

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



GRUPPO FOLCLORISTICO
LIS PRIMULIS DI ZAMPIS

Estratto del verbale dell'assemblea del giorno 06/03/2020

Ordine del giorno: *Approvazione del nuovo statuto*

Il giorno 06/03/2020 si è riunita l'assemblea presso l'abitazione privata, detta "Cjase dai Fasans", in via Modoletto n. 30 a Fontanabona di Pagnacco (UD), nel completo rispetto del DPCM 04/03/2020 in vigore.

Scopo dell'incontro la discussione e l'approvazione del nuovo statuto associativo.

Con un mese di precedenza è stata consegnata a tutti gli associati copia del nuovo statuto; le segnalazioni riscontrate sono state riportate dalla segreteria nei vari articoli del documento originale.

Dopo la lettura degli articoli con eventuale delucidazioni si è passati alla approvazione: l'assemblea ha approvato lo statuto all'unanimità.

Si incarica il presidente di avviare la procedura di legge per l'atto di deposito all'ufficio del registro.

Pagnacco, li

Firme del Presidente, dei Consiglieri e dei revisori dei conti

Crozzolo Luis

Pividori Daniele

Botto Cecilia

Botto Lavinia

Zuliani Carla

Minisini Diego

Botto Gino

Merlino Roberto

[Handwritten signatures of the President, Councilors, and Revisors of Accounts]



REGISTRATO a UDINE il **11 AGO. 2020**

AL N° **3714** SERIE **S - PRIVATI N.A.**

Liquidati Euro **breute**

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Beate Mülhans